



Decreto Sicurezza 2026

Schema di decreto-legge del 4 febbraio 2026,
non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



SENATORE ANTONIO DE POLI





Il contesto del provvedimento

Il Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2026, su proposta del Presidente, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato un decreto-legge che introduce ***disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria*** in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

l'intervento normativo mira, anzitutto, a ***contrastare i crescenti fenomeni di violenza giovanile e l'uso di armi proprie o improprie;***

in ambito di ***sicurezza urbana e tutela dell'ordine pubblico***, si ampliano i poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e si introducono norme per la sicurezza stradale e ferroviaria.

Coltelli e altri strumenti atti a offendere

- Viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere che è vietato portare senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a 8 cm;
- le sanzioni previste per questi casi passano da contravvenzione a delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- si estende il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a 5 cm muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati;
- viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all'offesa della persona. In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni pecuniarie, aggravate in caso di reiterazione, fino a 12.000 euro. Può essere disposta la chiusura dell'esercizio commerciale da 15 a 45 giorni e, nei casi di reiterazione, la revoca della licenza di esercizio;
- diviene obbligatoria la registrazione delle vendite di strumenti con lama da taglio superiore a 15 cm, con identificazione degli acquirenti;
- inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 200 a 1.000 euro, a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore autore di reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere. La sanzione è applicata dal Prefetto.

Perquisizione sul posto e fermo preventivo

- Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all'immediata perquisizione sul posto per verificare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione;
- si prevede che, durante specifiche operazioni di polizia legate ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza, gli ufficiali e gli agenti possano accompagnare nei propri uffici persone che sulla base di elementi concreti – come precedenti penali o segnalazioni per reati violenti commessi in manifestazioni negli ultimi cinque anni – possano mettere a rischio il pacifico svolgimento dell'evento;
- le persone accompagnate possono essere trattenute solo per il tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non oltre 12 ore;
- il pubblico ministero riceve immediata comunicazione sull'ora e sulle ragioni dell'accompagnamento; se ritiene che tali condizioni non sussistano, dispone il rilascio. In ogni caso viene informato anche dell'avvenuto rilascio e dell'ora in cui questo avviene.



Arresto in flagranza differita

- L'arresto in flagranza differita, che permette di intervenire entro 48 ore dal fatto sulla base di immagini o video certi, viene esteso dal decreto-legge a nuove situazioni, così da garantire una risposta penale efficace anche quando non sia stato possibile intervenire subito sul posto;
- la misura si applica ora anche al danneggiamento aggravato durante manifestazioni pubbliche, alla fuga pericolosa di chi non si ferma all'alt delle forze di polizia e ai reati di lesioni, violenza o resistenza commessi contro docenti e dirigenti scolastici mentre svolgono le loro funzioni;
- rimane inoltre valido per i reati commessi ai danni delle forze dell'ordine o del personale sanitario.



Zone a vigilanza rafforzata



- Il Prefetto può individuare zone urbane colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità;
- in queste aree è previsto l'allontanamento (Daspo urbano) di persone denunciate negli ultimi cinque anni per specifici reati, quando tengono comportamenti che mettono a rischio la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici. Le aree individuate sono sottoposte alla disciplina speciale per una durata massima di 6 mesi, rinnovabili fino a 18;
- si prevede inoltre che il Daspo urbano sia esteso anche alle aree interne e alle pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e ai mezzi del trasporto pubblico locale, nei confronti di chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti;
- il divieto di accesso a queste aree si applica anche ai minori che abbiano compiuto i 14 anni se, negli ultimi cinque anni, siano stati denunciati o condannati per reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati legati all'ordine pubblico e alle armi.



Manifestazioni pubbliche e divieto di partecipazione

- Si inaspriscono le sanzioni per la mancata comunicazione preventiva delle manifestazioni al Questore;
- inoltre, viene introdotta una specifica sanzione per chi utilizza caschi o altri mezzi che rendono difficile il riconoscimento dei partecipanti durante le riunioni pubbliche. Per queste condotte è previsto l'arresto in flagranza, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la trasparenza nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- In caso di condanna per reati gravi – come terrorismo, strage, omicidio, devastazione o saccheggio commessi durante assembramenti – il giudice può vietare alla persona di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o per una durata pari alla pena, se superiore, fino a un massimo di 10 anni). Può inoltre essere previsto l'obbligo di firma presso la polizia durante lo svolgimento di tali riunioni. L'inosservanza di questi divieti e obblighi è punita con la reclusione da 4 a 12 mesi.

Registro degli indagati e cause di giustificazione



- Il decreto-legge introduce una novità importante per le indagini che riguardano l'uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione (come legittima difesa, adempimento di un dovere o stato di necessità). Quando è evidente che il fatto è avvenuto in presenza di una di queste cause di giustificazione, il pubblico ministero non iscrive subito la persona nel registro degli indagati, ma effettua un'annotazione preliminare in un modello separato. La persona coinvolta mantiene comunque tutti i diritti e le garanzie dell'indagato;
- il pubblico ministero ha 30 giorni per determinarsi sull'eventuale archiviazione e 120 giorni per svolgere gli ulteriori accertamenti. L'iscrizione nel registro degli indagati diventa obbligatoria se è necessario procedere a un incidente probatorio;
- è inoltre prevista la tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, con l'anticipazione delle spese di difesa per i fatti commessi in presenza di cause di giustificazione



Procedibilità d'ufficio per il furto con destrezza



- Il decreto introduce una nuova forma di furto con destrezza, punita più severamente e **procedibile d'ufficio**, quando riguarda beni particolarmente sensibili;
- rientrano in questa categoria i mezzi di pagamento, anche elettronici, i documenti di identità, gli strumenti informatici o i telefoni cellulari, oltre a denaro o beni di valore tale da causare un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- in questi casi il fatto rientra nell'art. 624-*bis* c.p., con l'applicazione delle pene più elevate previste per il furto con destrezza rispetto al furto semplice.


Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato



- Il decreto introduce una nuova figura di reato: la rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato;
- la norma si applica quando la rapina colpisce banche, uffici postali, sportelli automatici, furgoni portavalori o locali destinati alla custodia di valori ed è realizzata da gruppi che agiscono armati o utilizzando esplosivi, sostanze pericolose o altre tecniche violente o di sabotaggio;
- la pena prevista è la reclusione da 10 a 25 anni, oltre alla multa da 6.000 e 9.000 euro;
- se l'aggravante si cumula con quelle già previste dall'art. 628 o con le aggravanti comuni dell'art. 61, la pena prevista è la reclusione da 12 a 25 anni, oltre alla multa da 7.000 a 9.000 euro;
- la norma prevede anche una significativa attenuante per chi si dissocia dal gruppo e collabora concretamente con le autorità, con una riduzione della pena da un terzo a due terzi.

Procedure **assunzionali**

- Per rendere operative le nuove misure, il decreto semplifica le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria.
- Si prevede inoltre l'estensione dei programmi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni a favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata (o di persone con invalidità superiore all'80%) e dei loro familiari.



ADP

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA

ANTONIO DE POLI



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

Sito: www.antoniodepoli.it

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



@antoniodepoli

